

Superbonus, nella risposta dell'Ade i chiarimenti sull'improprio esercizio dell'opzione

Sanabile l'errore sullo sconto

La fattura è da integrare con un documento extra fiscale

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Superbonus, niente nota di credito se sulla fattura è stato indicato erroneamente lo sconto in fattura, poiché non ricorrono i necessari presupposti previsti dalla disciplina Iva. Possibile, al contrario, l'integrazione anche con documento separato dalla fattura nel caso di omessa indicazione dello sconto in fattura, con l'obiettivo di dimostrare il totale pagamento.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 581/2022 del 5 dicembre, è intervenuta sulla modalità di applicazione dello sconto in fattura legato al superbonus, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

Due contribuenti hanno presentato una istanza di interpello congiunta, in quanto proprietari di un immobile costituente un edificio unifamiliare, al fine di ottenere

chiarimenti in merito alla disciplina sullo sconto in fattura, evidenziando che il prestatore d'opera ha emesso la propria fattura per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, indicando l'applicazione dello sconto in fattura, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti che consentissero agli istanti, si dice testualmente, il valido esercizio della relativa opzione.

I contribuenti, nella soluzione prospettata, ritengono possibile procedere con l'emissione di una nota di credito, di cui all'art. 26 del dpr 633/1972, con l'obiettivo di annullare la fattura errata, con emissione della fattura corretta dopo il rilascio dell'asseverazione a cura del professionista tecnico, riportante l'indicazione, a quel punto corretta, dell'art. 121 del dl 34/2020, in modo da poter esercitare la relativa opzione.

L'Agenzia delle entrate ha ripercorso la disciplina del superbonus, confermando la necessità, anche per la detrazione maggiorata del 110%, che il soggetto interessato entri in possesso di un titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare e ottenga una fattura che documenti le spese scontate (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 35873/2022), procedendo poi con l'inoltro della comunicazione nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Purtroppo, però, l'Agenzia delle entrate, richiamando altra risposta (n. 385/2022) precisa ulteriormente che, qualora nella fattura sia stato indicato erroneamente lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, non è possibile emettere una nota di credito a storno della fattura errata, in quanto non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall'art. 26 del dpr

633/1972, in considerazione del fatto che la fattura emessa risulta corretta dal punto di vista fiscale (imponibile e Iva sono corretti).

Nel caso in cui nella fattura non sia stato indicato lo sconto, il prestatore può comunque integrare la fattura originaria con un documento separato extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto e rilevare l'importo da saldare, anche per il mancato perfezionamento causato dal mancato invio nei termini della comunicazione per l'opzione.

Lo sconto, quindi, non deve essere indicato nella fattura e può essere oggetto di accordo successivo all'emissione della stessa, con la conseguenza che i contribuenti istanti potranno procedere con il saldo del corrispettivo concordato nel 2022 e, al verificarsi delle condizioni prescritte dalle norme vigenti,

procedere con la detrazione delle spese ovvero optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il termine di vigenza dell'agevolazione (marzo 2023).

Infine, stante il fatto che la fattura del 2021 si riferisce sia a spese per interventi trainati sia a spese per interventi trainati e che la spesa di questi ultimi sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti, avvenuta a giugno del 2022, i contribuenti non potranno procedere con la cessione delle spese relative ai lavori trainati, potendo in tal caso fruire soltanto delle detrazioni ordinarie, di cui all'art. 16 bis del dpr 917/1986 e commi 344-347, art. 1 della legge 296/2006.

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

